

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione Titolo III - Delle impugnazioni

Art. 397 Revocazione proponibile dal pubblico ministero.

Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell'[articolo 70](#) primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:

1. quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito;
2. quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.